

Rassegna Stampa

13.07.09

Sommario

- Pag. 2. RIFORME. Il lavoro del giudice di pace aumenterà del 50 per cento (IL SOLE 24 ORE – 07.07.09)
- Pag. 3. AVVOCATI. Barriere ai legali abilitati oltreconfine (IL SOLE 24 ORE – 07.07.09)
- Pag. 4/6. AVVOCATI. Avvocati "stabiliti": improvvisa stretta del Cnf sugli Albi, gli Ordini promettono severità. Ma gli "abogados" si ribellano (DG – 08.07.09)
- Pag. 7. RIFORME. Alfano rinvia all'autunno (IL CORRIERE DELLA SERA - 08.07.09)
- Pag. 8. PREVIDENZIALE. Cassa forense tiene (IO – 09.07.09)
- Pag. 9. DISCIPLINARE. Disciplina avvocati, voce al Tar (IO - 09.07.09)
- Pag. 10. GIUSTIZIA. Class action concentrata (IL SOLE 24 ORE – 10.07.09)
- Pag. 11. GIUSTIZIA CIVILE. Il procedimento sommario parte a ostacoli (IL SOLE 24 ORE – 10.07.09)
- Pag. 12. GIUSTIZIA CIVILE. Le cause Inps al cambio di rito (IL SOLE 24 ORE – 10.07.09)
- Pag. 13. Adempimenti del mese di luglio dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 14. Eventi delle Sezioni del mese di luglio

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.it

e Alberto Vermiglio: avermiglio@jumpy.it

Roma. La sfida dell'aggravio di competenze**Il lavoro del giudice di pace aumenterà del 50 per cento**

Comincia presto la giornata per gli avvocati e i praticanti della Capitale che hanno a che fare con i giudici di pace. Complici i grandi numeri in gioco e le carenze strutturali, semplici operazioni come l'iscrizione a ruolo di una causa civile o la notifica di un atto diventano incombenze da girone dantesco. Con file interminabili che costringono a levatacce per sperare di raggiungere l'obiettivo.

Una situazione resa ancora più difficile a partire da oggi con le nuove competenze dei non togati. «Una volta iscritta la causa a ruolo — spiega Gabriele Longo, giudice di pace a, Roma nonché presidente dell'unione nazionale di categoria bisogna attendere tempi biblici per la trattazione in una delle aule sparse negli edifici della cittadella giudiziaria di via Teulada e per la pubblicazione della sentenza». Difficile fare una stima di quanti procedimenti finora di competenza del tribunale finiranno da oggi in poi sui tavoli dei giudici di pace. Secondo Alberto Rossi, altro magistrato onorario che abbiamo seguito mal-tedi scorso durante il suo lavoro, «si può immaginare un aumento più o meno del 50% del carico attuale». Cifre alla mano, ragguagliando il ragionamento su scala nazionale, si tratta di un passaggio da due a tre milioni di cause l'anno, nella sola materia civile.

Per i giudici di pace è poi in arrivo un'altra tegola che piove dal disegno di legge sulla sicurezza definitivamente approvato la scorsa settimana dal Senato. Ai magistrati onorari è infatti assegnata la competenza sul nuovo e discusso reato di immigrazione clandestina, che punisce con una multa da mila a 10 mila euro lo straniero senza permesso di soggiorno. C'è da sottolineare che la materia dell'immigrazione non è una novità assoluta per i giudici di pace. A Roma, ad esempio, l'ufficio stranieri, che si occupa di questioni sostanzialmente amministrative quali le opposizioni alle convalide delle espulsioni, appare come un'isola felice. L'ufficio è posto al quinto piano degli uffici di via Gregorio VII, i magistrati hanno udienza tutti i giorni e, in considerazione di numeri non elevatissimi di ricorsi; riescono a sciogliere le questioni velocemente. Il responsabile dell'ufficio, dottoressa Arcangeli, sottolinea che «la necessità di rispettare tempi stretti, perché tutto va chiuso in 48 ore, impedisce di creare arretrato». Arretrato che invece non manca se dal quinto piano si scende verso le aule penali dei giudici di pace di Roma. Qui la situazione, e anche i ritmi, cambiano radicalmente e riportano alla mente le scene che hanno reso famoso «Un giorno in pretura», il film del 1953 con Alberto Sordi. Seguendo alcune delle udienze tenute dal giudice Cristina Chiassai ci si imbatte in casi singolari ed emblematici, come quello scatenato dal morso di tin cane. Un episodio di poco conto, tutto sommato non gravissimo, eppure in qualche modo rivelatore. Per guarire la lesione causata dal morso del cane, nel lontano 2001, erano bastati pochi giorni. Per avviare la trattazione del caso, però, erano serviti un paio d'anni. E ancora adesso — giugno 2009 - nelle aule si continua a discutere del morso del cane. Tutto per colpa di una catena ininterrotta di rinvii dovuti, spesso, alla mancata presentazione delle parti. Basta un caso come questo a dare la misura della situazione al limite dell'ingovernabilità degli uffici capitolini. Spiega il giudice Chiassai: «Possiamo tenere udienze, a causa della carenza di spazio, una volta alla settimana, e solo dalle 9 alle 14, a causa delle carenze del personale amministrativo e di cancelleria. Di più è impossibile fare». Di sicuro la nuova competenza penale non aiuterà a risolvere la situazione.

Barriere ai legali abilitati oltreconfine

Ci saranno pure siti (uno per tutti www.avvocatoinspagna.com) che promettono ai neolaureati di diventare avvocati senza dovere sostenere l'esame di abilitazione. Basta acquisire il titolo all'estero, magari in Paesi (in testa la Spagna, appunto, dove però la normativa cambierà a partire dal 2011) dove le procedure di accesso alla professione legale sono meno severe delle nostre, e poi chiederne il riconoscimento in Italia. Adesso però dalla commissione pareri del Cnf arriva un richiamo a tutti gli Ordini forensi: stop alle iscrizioni in automatico. Serve, invece, una verifica seria e dettagliata del percorso formativo svolto dall'interessato. La qualificazione professionale dovrà cioè essere effettiva e non solo formale. La commissione riconosce che non esistono norme in grado di indicare una procedura specifica per accertare che le domande di riconoscimento non invocino il diritto comunitario in maniera fraudolenta o abusiva: «è viceversa necessario procedere a un giudizio analitico, caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell'interessato». L'indicazione è stata sollecitata dai quesiti posti dai Consigli dell'ordine di Vicenza e Piacenza che avevano chiesto un parere in merito agli effetti sull'iscrizione in Italia di chi ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione legale all'estero dopo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-311/06 (che ha riguardato la professione di ingegnere). L'interpretazione della pronuncia data dalla commissione del Cnf va nella direzione di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti che, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e di titoli professionali, non hanno in realtà aumentato la propria formazione accademica e neppure acquisito esperienza professionale nell'attività svolta all'estero. In questi casi, è la conclusione della Corte nella lettura della commissione pareri del Consiglio nazionale forense, l'utilizzo delle garanzie offerte dal diritto comunitario, indirizzate a rimuovere gli ostacoli alla circolazione delle competenze professionali, ha avuto come unico scopo quello di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, «il quale ultimo, tra l'altro, riveste particolare importanza; rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali». Semaforo rosso, invece, sempre secondo la commissione, per la cancellazione di chi ha già ottenuto l'iscrizione con incertezze sul possesso dell'adeguata preparazione. Per arrivare alla cancellazione, infatti, serve non solo la dimostrazione dell'errore di cui si è reso responsabile il Consiglio nella delibera, ma anche la prova di un evidente interesse pubblico all'eliminazione della permanenza del soggetto interessato nell'Albo. «E' evidente— conclude sul punto la commissione - la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito con il coinvolgimento di terzi estranei (i clienti del "falso"avvocato, ndr)». Giovanni Negri

Avvocati "stabiliti": improvvisa stretta del Cnf sugli Albi, gli Ordini promettono severità. Ma gli "abogados" si ribellano

Da oggi in poi «zero titoli». Ma a parlare è il Cnf e non il tecnico dell'Inter José Mourinho. Era nell'aria ed è arrivata la stretta contro gli avvocati abilitati all'esercizio della professione in un altro Paese Ue che chiedono l'iscrizione nell'Albo nella sezione speciale degli «stabiliti» in Italia: i Consigli locali dell'Ordine forense, tenuti alla gestione degli elenchi, dovranno verificare se, accanto al titolo abilitativo acquisito all'estero, i candidati abbiano davvero sommato un periodo di esercizio professionale. E «all'estero» significa soprattutto in Spagna dove l'esame non è previsto, almeno fino al 2011. È l'indicazione che emerge dal parere 17/2009 emesso nei giorni scorsi dalla commissione consultiva del Consiglio nazionale forense (qui leggibile come documento correlato), interrogata dalle istanze locali di Vicenza e Piacenza. Consigli dell'Ordine che ora scendono in campo promettendo severità nell'analisi dei requisiti.

Concorrenza e competenza. La festa è finita: ora bisogna verificare che la procedura di trasferimento da un Paese all'altro non sia solo «burocratica». Non ha dubbi Gino Cardone, il consigliere del Cnf che coordina l'organismo composto da cinque membri che ha reso il parere sull'interpello dei Consigli di Piacenza e Vicenza (per la delicatezza dell'argomento affrontato ha poi informato il plenum del Consiglio nazionale). «È sempre necessario - spiega Cardone - che i pronunciamenti della Commissione consultiva non operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del Consiglio». Nessuna sovrapposizione, dunque, i piani restano separati. Ma per comprendere fino in fondo le indicazioni del Consiglio bisogna fare un passo indietro al febbraio scorso, quando i big della professione forense sono scesi in campo contro i cosiddetti abogados, i giovani professionisti italiani che hanno ottenuto in Spagna l'abilitazione all'esercizio della professione: l'accusa, in breve, era di aver sfruttato una scorciatoia offerta dal diritto Ue (cfr. nella sezione Arretrati l'articolo pubblicato il 7 febbraio 2009). Ora, sembra dire la commissione Cnf, la ricreazione è terminata e il parere reso ai Consigli locali suona come un giro di vite «anti-furbi». Ma, come sempre, urge sentire anche l'altra campana. Che ha le fattezze di Maurizio Falchi, trentaquattro anni, avvocato che esercita in base a un titolo conseguito dopo un lungo soggiorno nella Penisola Iberica, una borsa di studio Ue del bando Leonardo e uno stage di lavoro. Insomma: un legale al di sopra di ogni sospetto-scorciatoia. «La vera concorrenza si fa sulla qualità delle prestazioni non sulla quantità degli iscritti all'Albo», osserva il giovane professionista. «Macché, con la mania delle liberalizzazioni alla Bersani ormai la concorrenza si fa sulla quantità», ribatte il presidente dell'Unione nazionale delle Camere civili, Salvatore Grimaudo.

Triangolazioni a rischio. Quanti sono quelli hanno scelto il percorso Italia-Spagna-Italia? Durante il 2008 al ministero della Giustizia sono pervenute 61 istanze di riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna da giovani italiani laureati in giurisprudenza. E sempre nel corso dell'anno passato sono stati emessi 71 decreti di riconoscimento del titolo di «Abogado», che riguardano anche istanze presentate nel 2007. Ora scendono in campo gli esperti del Cnf sventolando la sentenza n. C 311/06 della Corte di giustizia europea (la pronuncia emessa dalla seconda sezione è disponibile nell'arretrato del 30 gennaio scorso). Si parla apertamente di «abuso di diritto», locuzione molto in voga ai giorni nostri, specie tra chi frequenta la giurisprudenza della Cassazione. Quando l'interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale - è la spiegazione fornita dalla commissione consultiva del Cnf - non si può invocare il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36). «Credo che la presa di posizione del Consiglio nazionale forense sia corretta», commenta il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati Giuseppe Sileci, che pur sedendo a capo degli «under quaranta» non giustifica minimamente alcuna «scorribanda» in terra iberica: «Sì al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, ma nel rispetto delle regole. Altrimenti - puntualizza - per diventare avvocato non resta che seguire l'iter classico». Attenzione: quello del Cnf «è un tentativo difensivo, perché ci stanno invadendo: qui arriva sempre più gente che non ha sostenuto l'esame...», mormora il presidente delle Camere civili Grimaudo, che invece ha già festeggiato i cinquant'anni di

avvocatura. «Meno male che in Spagna ci hanno ripensato», aggiunge, alludendo al cambio di normativa in arrivo nel Paese governato da José Luis Zapatero.

Le maglie della legge. C'è, però, anche un altro pezzo di verità: sul versante degli abogados Falchi indica il principio della libera circolazione dei lavoratori nell'Unione, scolpito nella pietra. «Si vuole forse mettere un limite quantitativo agli Albi?», domanda il professionista in carriera. A questo punto arriva il turno del solito maligno. O meglio l'avvocato del diavolo, vista la natura della controversia fra operatori del diritto: il quale potrebbe legittimamente osservare che la scure che si abbatte su giovani e agguerriti concorrenti finisce per liquidare gli ultimi arrivati. Fra l'altro le posizioni già acquisite non si possono aggredire, lo dice chiaro e tondo la commissione Cnf al Consiglio vicentino che aveva sondato la praticabilità delle cancellazioni "retroattive". A proposito: nel Nordest sono soddisfatti dell'atto "romano"? «Per la velocità della risposta sì, per l'esito francamente no», commenta Mario Fiorella, che è segretario del Consiglio e come delegato alla tenuta dell'Albo è stato l'estensore della richiesta di parere. Il punctum pruriens, come direbbe un buon legale, è proprio l'impossibilità di intaccare le posizioni già acquisite. Operazione che risulta, Fiorella ne è consapevole, piuttosto complicata. «Immaginiamo le difficoltà che sarebbero scaturite dalla cancellazione di un soggetto che ha già suoi clienti e ha già patrocinato cause - ammette -. Ma è anche vero - aggiunge - che non si può sottovalutare la necessità di verificare i requisiti dei percorsi formativi». C'è comunque da essere soddisfatti, a Vicenza, visto che dal Cnf arriva un mandato alla severità: «Certo, ma non dimentichiamo - sottolinea - che al Consiglio dell'Ordine di Verona erano pronti a partire, in base a un provvedimento molto articolato, con la convocazione per la cancellazione. Valuteremo il percorso dei richiedenti e che cosa hanno fatto in Spagna». La sfida è lanciata. E il paladino della libera concorrenza, l'Antitrust, che fa? Per ora tace. L'authority, si sa, ha procedure precise. Prima di aprire un'istruttoria servono le segnalazioni e l'Agcm in questo periodo ha davvero molto da fare, anche se c'è da scommettere che non perderà di vista il mondo delle professioni, visto che sta vigilando attentamente molto in materia. «La libertà di stabilirsi e lavorare in un Paese membro vale per tutti i lavoratori dell'Unione - insiste Sileci - ma qui siamo in presenza di alcuni che tentano di aggirare la normativa interna». Allora ha davvero ragione l'allenatore nerazzurro Mourinho: d'ora in poi «zero titoli»? «Intanto il Cnf non ha poteri legislativi - frena Grimaudo, sorridendo dall'alto della sua esperienza - ciò che conta è la norma comunitaria e gli spazi sono angusti. Certo - aggiunge - ci sono delle puntualizzazioni che il Cnf può fare. Il Consiglio, insomma, tenta di imboccare la via per allargare i poteri dei consigli dell'Ordine in materia». Dove il campo dei poteri da allargare è quello di interdizione nei confronti delle triangolazioni "facili" Italia-Spagna-Italia. E il margine di manovra per aumentare i controlli, lascia intendere Grimaudo, sta tutto nel potere regolamentare del Cnf. Sulla necessità di documentare un periodo di esercizio professionale per il richiedente il titolo Falchi non ha dubbi: basterà produrre un certificato di compiuta pratica, magari anche un atto giudiziario fra quelli redatti o semplicemente provare la propria presenza in udienza. D'accordo: e l'attività da documentare in Spagna? «Non credo che la normativa europea lo preveda».

Nessun prigioniero. Ecco, intanto, come opera il meccanismo della conversione del titolo: la laurea italiana in giurisprudenza va riconosciuta in Spagna dal Ministerio de Educacion y Ciencia e per ottenere l'omologazione il candidato deve superare una prova presso un ateneo iberico (le agenzie specializzate si fanno carico della trafila burocratica). Poi scatta l'iscrizione a un Colegio de Abogados. In seguito il decreto del direttore generale della Giustizia civile del Ministero di via Arenula "ratifica" il titolo spagnolo come abilitante all'esercizio della professione qui da noi. Una volta superato il procedimento con esito positivo, il richiedente ha diritto a iscriversi all'Albo professionale ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 206/07, norma di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. E ora i Consigli dell'Ordine locali che hanno suscitato la presa di posizione del Cnf saranno inflessibili? «Una volta che avremo verificato la presenza di requisiti solo formali e non sostanziali, saremo severi attenendoci ai decisa della Corte di Giustizia europea», annuncia da Piacenza il presidente Augusto Gruzza. E in effetti nella città padana c'era già stato un caso di abogado respinto, poi riammesso dal Cnf evidentemente perché poi è riuscito a dimostrare di essere in possesso dei requisiti. «La citazione della pronuncia della Corte Ue non è pertinente», attacca l'abogado Falchi. E perché? «Il provvedimento dei giudici del Lussemburgo riguarda il caso di un ingegnere, non di un avvocato, con tutte le differenze del caso», sostiene il giovane (la Corte di giustizia europea si è occupata di avvocati con le sentenze Arduino e Wouters, C-35/99 nell'arretrato 19 febbraio 2002, e C-309/99, la prima sulle tariffe degli onorari in Italia, la seconda sulle

associazioni professionali multidisciplinari). Ma l'equazione fra tecnici e operatori forensi trova più di un sostenitore: «Sono pur sempre tutt'e due professionisti», conferma Gino Cardone, come coordinatore della Commissione consultiva. «La legislazione è simile - ammette Grimaudo - ma per le materie tecniche - avverte - servono controlli molto rigorosi perché sono tanto grandi le responsabilità dei professionisti in questi settori rispetto ai rischi che si corrono». Pensiamo, ad esempio, alla tragedia che può creare un edificio costruito non a regola d'arte.

Sopravvissuti e sopravvivenenti. Falchi, però, non ci sta. Per il giovane che svolge con successo l'attività professionale nel capoluogo lombardo, si fa «ancora una volta un polverone sul nulla». E lo stop arriva proprio dalla Padania: «La sentenza Cavallera (quella dell'ingegnere abilitato in Spagna, NdR) ha dato delle "dritte" precise», osserva il presidente del Consiglio piacentino dell'Ordine, Gruzza, raccontando di essersi deciso a investire il Cnf proprio dopo l'intervento dei magistrati comunitari e ricordando come risulti impossibile iscriverne nella sezione speciale dell'Albo i richiedenti che «non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero». Attacca a testa bassa il leader Aiga, Sileci: «Vorrei sottolineare l'aspetto etico della vicenda», dice riferendosi alla carica degli abogados. «Mi ricorda - aggiunge - il turismo forense di quelli che nell'ultimo semestre del praticantato cercavano di trasferirsi nelle zone dove l'esame era ritenuto più abbordabile. Per fortuna che oggi questo fenomeno è stato sconfitto grazie a Roberto Castelli (Guardasigilli fra il 2001-2006 nella XIV legislatura)». Non dimentichiamo, però, che ci sono anche professionisti stranieri che con questo sistema ottengono di poter esercitare in Italia: «Secondo me sono davvero pochi: secondo voi chi viene a posizionarsi nel mercato più affollato d'Europa?». Ecco: quanti sono gli avvocati in Italia? Chissà. Duecentomila, azzardano fonti del Cnf: almeno centocinquantamila sono gli iscritti alla Cassa forense. «L'ho già sentita questa degli Albi che scoppiano - ride Falchi -. Perché, allora, non pensano a cancellare chi è iscritto ma non poi esercita davvero?». (d.f.)

Politica e giustizia Il Pd: scelta giusta. Parte la mediazione sui punti controversi
Intercettazioni, Alfano rinvia all'autunno

ROMA — L'esame nell'aula del Senato del provvedimento sulle intercettazioni slitta all'autunno. In un clima di condivisione e con tempi più distesi — un segnale chiaro in direzione del rinvio era venuto dal presidente del Senato, Renato Schifani, in un'intervista ai «Corriere della Sera» — si cercherà ora un accordo. La pausa estiva servirà a rivedere il testo — sia maggioranza che opposizione hanno in mente modifiche — e a superare le perplessità prospettate in modo informale dal presidente Napolitano. E' stato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ad informare con una telefonata il presidente della commissione Giustizia, Filippo Berselli (Pdl) sul cambiamento di rotta: «Il governo non ritiene così urgente il provvedimento sulle intercettazioni da dover essere esaminato e votato entro il mese di luglio». Il ddl, circa due settimane fa, era passato alla Camera con la fiducia. Chiusa la discussione generale, nel mese di luglio si svolgeranno

le audizioni che avranno per oggetto i punti più critici del ddl. Tra i contributi destinati a pesare, quello del capo della Procura antimafia. A preoccupare Piero Grasso la norma sulla necessità di «evidenti indizi di colpevolezza» per autorizzare le intercettazioni che escluderebbe persone poco note. La Fusi (Federazione nazionale della stampa), che alla Camera non è stata audita, ha chiesto di essere ascoltata sul tema delle sanzioni penali ai giornalisti. Interverrà anche il sindacato delle toghe. Per il presidente dell'Anm Luca Palamara occorre «trovare un equilibrio tra privacy e informazione», senza «vanificare lo strumento investigativo». Nell'elenco anche la Fieg (la Federazione degli editori dei giornali) e il Consiglio nazionale forense. Soddisfatto del rinvio il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli: «non poteva essere che alla Camera lo hanno tenuto un anno e noi dovevamo approvare in cinque giorni a scatola chiusa». «Il governo è disponibile a prendere in considerazione suggerimenti e approfondimenti — ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Giacomo Caliendo — ma senza che ciò significhi un rinvio sine die». Il Pd ha apprezzato la decisione. «Per fortuna saggezza e buon senso — ha detto il responsabile Giustizia, Lanfranco Tenaglia — si sono insinuate nelle file del centrodestra, che finora pensava di approvare il ddl sulle intercettazioni alla velocità della luce, senza alcun dibattito parlamentare». Sempre polemico il leader dell'Idv Antonio Di Pietro: «Nel corso del question time, vogliamo sapere dal ministro Alfano quali modifiche vogliono apportare al disegno di legge sulle intercettazioni. E vogliamo una risposta chiara». G Ben.

Positivo il bilancio '08 dell'ente previdenziale degli avvocati**Cassa forense tiene****Con i nuovi iscritti un avanzo di 187 mln**

Sorride la Cassa nazionale di previdenza forense: nel 2008 ha chiuso il bilancio con un avanzo netto di 187 milioni, frutto in buona parte del notevole incremento dei contributi pensionistici. E questo malgrado gli effetti negativi della crisi economica globale continuano a farsi sentire. Il documento che fotografa i conti dell'ente, alla cui presidenza si è insediato da poco più di un mese Marco Ubertini, è stato approvato il 26 giugno a larga maggioranza dal comitato dei delegati. C'è stata una crescita di ben 7.252 unità del numero degli iscritti (compresi i pensionati attivi) e la quota è così passata dai 136.818 del 31 dicembre 2007 ai 144.070 della stessa data dell'anno precedente. È, di conseguenza, lievitata anche la cifra dei modelli 5 presentati (le comunicazioni dell'ammontare del reddito netto professionale e del volume di affari Iva prodotti, che gli iscritti agli albi degli avvocati devono far pervenire alla Cassa, ndr), che ha raggiunto quota 173.975, con un incremento di 15.423 unità rispetto al 2007 (158.552). L'ente sottolinea, non senza soddisfazione, che l'aumento del gettito contributivo è l'effetto naturale della crescita costante del reddito medio degli avvocati italiani, che è stato pari al 4,6% nel 2008 (+3,5% con riferimento al 2007), che ha consolidato il +2% dell'anno passato.

Salta, poi, all'occhio la escalation virtuosa della differenza fra i ricavi per contributi soggettivi ed integrativi e le prestazioni per pensioni: nel 2008, infatti, l'importo è stato di circa 201,2 milioni di euro, contro i 156,1 milioni del 2007 (e ancora prima si era arrivati ai 125,2 milioni nel 2006 e i 108,5 milioni nel 2005). Pertanto, nelle entrate relative ai contributi si è assistito a un aumento dell'11,5% a fronte di una ascesa della spesa pensionistica del 6,5% circa; in considerazione di questi numeri, osservano dall'organismo di previdenza dei legali, il rapporto tra le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche nel 2008 si è attestato su un indice pari all'1,36 circa con un miglioramento rispetto al 2007 (1,30 circa).

Nella gestione patrimoniale i ricavi sono stati complessivamente di 1.080 milioni (1.032 nel 2007) costituiti principalmente da contributi per 845 milioni e da ricavi patrimoniali lordi per altri 204, mentre i costi complessivi sono stati di quasi 893 milioni, di cui 607 per prestazioni previdenziali e assistenziali, 25 per oneri tributari, 26 per i costi di funzionamento della Cassa.

Nel testo c'è spazio anche per una riflessione sull'attività della Giunta esecutiva in materia di prestazioni previdenziali (2020 nuove pensioni e 1355 supplementi), nonché sul versante delle iscrizioni e delle cancellazioni (1139 cancellazioni e 10.177 iscrizioni).

Dal febbraio del 2007, inoltre, è stato avviato un progetto innovativo nella sua area istituzionale, ossia la «bonifica dei dati contributivi», considerato «di vitale importanza per il futuro dell'ente», e che consiste in una «depurazione» dei dati contributivi, soprattutto con riferimento agli anni meno recenti che, una volta terminata, migliorerà lo stato di salute degli archivi e snellerà l'iter di numerose pratiche istituzionali. Alla fine del 2008, si legge nel documento, le posizioni «bonificate» erano 57.419 (17.638 riconducibili all'anno 2007) su un totale stimato di circa 60.000 posizioni. Simona D'Alessio

Le sezioni unite della Corte di cassazione fanno chiarezza sulla competenza a decidere

Disciplina avvocati, voce al Tar

Danni da omessa azione dell'Ordine, non si va in tribunale

I danni da omessa azione disciplinare dell'ordine degli avvocati e da parcelle vidimate dal Consiglio dell'Ordine si chiedono al giudice amministrativo. Non si va dal tribunale ordinario. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza delle sezioni unite 14812/09, depositata il 24 giugno 2009, relatore Angelo Spirito. Una decisione che ha azzerato una causa iniziata da un avvocato che ha contestato a un consiglio di essere rimasto inerte rispetto a fatti gravi. Le contestazioni erano di non avere avviato un'azione disciplinare contro alcuni avvocati e di avere rilasciato pareri di congruità su alcune parcelle di altrettanti avvocati, nonostante la conoscenza dell'inesistenza del credito. In un caso si è contestato all'Ordine di avere omesso un atto proprio dei compiti del Consiglio dell'ordine e cioè l'accertamento e la punizione degli illeciti deontologici. Nell'altro caso, invece, l'Ordine ha avallato la correttezza delle parcelle, ma lo avrebbe fatto per consentire agli avvocati di poter ottenere una ingiunzione di pagamento per crediti inesistenti.

L'avvocato, che ha contestato l'operato del Consiglio dell'ordine, si è rivolto al tribunale ordinario e ha chiesto il risarcimento dei danni.

In primo grado il giudice ha ritenuto in sentenza di non avere la giurisdizione e che l'azione avrebbe dovuto essere proposta al giudice amministrativo. Secondo il tribunale l'avvocato, che ha avviato il contenzioso, aveva solo un interesse legittimo (e non un diritto soggettivo), sul quale la giurisdizione è del giudice amministrativo. La Corte di appello ha ribaltato la decisione di primo grado e ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario. Stavolta è stato il Consiglio dell'Ordine a proporre impugnazione con ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità ha dato ragione al Consiglio dell'ordine. Secondo la Cassazione la materia deve essere giudicata dal giudice amministrativo. Vediamo la motivazione della sentenza. Innanzitutto si identificano le condotte in contestazione. In un caso si tratta di una condotta omissiva: non avere assunto l'iniziativa disciplinare nei confronti di alcuni avvocati iscritti all'albo; in un altro caso si è trattato di una condotta attiva: avere rilasciato pareri di congruità sulle parcelle presentate al fine di ottenere un decreto ingiuntivo. Per stabilire se il giudice competente a valutare il risarcimento del danno è quello ordinario o quello amministrativo occorre verificare se siamo di fronte a un semplice comportamento della pubblica amministrazione. I meri comportamenti della pubblica amministrazione e i relativi danni da essi derivati sono giudicati dal giudice ordinario. La cosa è diversa per l'ipotesi di condotte (anche omissive) riconducibili alla pubblica funzione. Si va dal giudice ordinario, ricordano le sezioni unite, solo quando la lesione dei diritti del privato deriva da un mero comportamento. Non è così in tutti gli altri casi e in particolare quando la lesione dei diritti del privato dipende da un potere illegittimamente esercitato o quando l'operato della pubblica amministrazione non trova rispondenza in un precedente esercizio di un potere, riconoscibile come tale, in quanto formalizzato in un atto o provvedimento. Nel caso specifico l'avvocato è titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio dell'azione disciplinare e il risarcimento va chiesto al giudice amministrativo, in quanto si contesta il mancato esercizio di una funzione pubblica.

Allo stesso risultato la Cassazione è pervenuta per l'altra questione relativa ai danni da parcelle vidimate, in quanto si impugna un atto amministrativo (appunto il parere di congruità). Il principio formulato dalle sezioni unite della Cassazione deve essere seguito anche dal privato che voglia reagire di fronte all'inerzia dell'Ordine a esposti contro un avvocato o alla espressione della valutazione di congruità delle parcelle. In sostanza si deve rispettivamente impugnare il silenzio del Consiglio dell'ordine (nel primo caso) e impugnare l'atto illegittimo (per violazione di legge o eccesso di potere) e contestualmente chiedere il risarcimento del danno. Antonio Ciccia

Class action concentrata**L'azione potrà essere proposta soltanto in alcuni tribunali**

Class action proposta anche dal singolo. Nessuna retroattività, neppure limitata. Concentrazione delle competenze in pochi tribunali. Incertezza sulla natura dei diritti che possono essere tutelati dall'azione collettiva. Pubblicità anche via internet. Per ogni presunto illecito, una sola azione. La class action debutta nel nostro ordinamento, ma per l'entrata in vigore bisognerà attendere il 1° gennaio 2010. E' questa la conseguenza immediata della catena di rinvii che ha caratterizzato la nuova disciplina di protezione dei consumatori e che rende di fatto inapplicabile — anche senza entrare nel merito dell'utilizzo della class action da parte dei risparmiatori — l'azione collettiva per i crack finanziari del recente passato, da Cirio e Parmalat. La proroga dell'entrata in vigore non soddisfa il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, che definisce la non retroattività della class action «una scelta politica». E aggiunge: «Sarebbe stato opportuno che i principi fossero quelli del Codice civile, cioè i diritti che non sono prescritti sono azionabili». Levata di scudi anche da parte delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori «il rinvio e la nuova stesura della class action sono una manovra contro chi viene truffato e un aiuto a chi ha volutamente truffato». L'associazione aggiunge che, se non ci fosse stata la decisione del rinvio, «sarebbe entrato nel nostro ordinamento giuridico il testo originale» della class action, «che abbiamo sempre giudicato del tutto accettabile, e non quello modificato». A proporre l'azione collettiva potrà essere anche il singolo consumatore in grado di aggregare attorno alla sua proposta gli interessi della classe; in subordine, ma non più in via esclusiva come era stabilito dalla versione primitiva della norma, la class action potrà essere avviata da associazioni su mandato del singolo o da comitati di cui il cittadino fa parte. I diritti la cui lesione può dare origine alla richiesta di risarcimento da parte della classe sono innanzitutto quelli contrattuali di una pluralità di utenti o consumatori che si trovano nella stessa situazione nei confronti di una medesima impresa, come avviene nel caso degli accordi conclusi attraverso la compilazione di moduli o formulari (caratteristici, ad esempio, dei rapporti di fornitura di pubblici servizi). L'azione collettiva potrà poi essere messa in campo dai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti dell'impresa, ed è il caso del difetto di fabbricazione di un elettrodomestico in grado di danneggiare tutti gli acquirenti. Non serve, per questa tipologia di illecito, l'esistenza di un contratto. Infine, la class action potrà essere utilizzata per riparare al pregiudizio subito dai consumatori per «pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali». E' evidente il rischio di sovrapposizione a procedimenti avviati dalle Authority (come l'Antitrust) ma per fronteggiarlo è previsto che il tribunale possa sospendere il giudizio.

La domanda è proposta al tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa, ma sono previsti accorpamenti (la Vai d'Aosta confluisce su Torino; Marche, Umbria, Abruzzo e Molise sono indirizzati su Roma; Basilicata e Calabria a Napoli; Trentino e Friuli a Venezia): un primo passo per la costituzione di un giudice specializzato in diritto dell'economia. Il tribunale, nella prima udienza, dovrà valutare l'ammissibilità della domanda. L'inammissibilità scatterà in caso di manifesta infondatezza, conflitto d'interessi, mancata omogeneità dei diritti e incapacità del proponente a curare gli interessi di classe. L'ordinanza di inammissibilità fissa anche i termini e le modalità della pubblicità senza la cui esecuzione la domanda sarà ritenuta non procedibile. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per effettuare la pubblicità dovranno essere completate le adesioni. L'ordinanza potrà essere pubblicata anche sul sito del ministero dell'Economia. L'adesione ha come conseguenza la rinuncia all'esercizio dell'azione individuale di risarcimento, mentre dopo il termine per fare arrivare gli assenti non potrà più essere presentata un'azione collettiva per gli stessi fatti contro la medesima impresa. La condanna (nessun tasso di interesse per chi paga entro 180 giorni) potrà alternativamente stabilire le somme dovute a ciascun aderente all'azione o i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la liquidazione. Giovanni Negri

A Brescia prima richiesta di un legale**Il procedimento sommario parte a ostacoli**

È uno dei cardini della procedura civile. Tanto che il ministero della Giustizia punta a farlo diventare un'alternativa reale al rito ordinario. Il procedimento sommario di cognizione rischia però di partire in affanno e, per paradosso, in maniera più lenta del canale normale. A Brescia l'avvocato Arnaldo Martinengo ha introdotto la causa in cui è attore (si tratta di un'occupazione di immobile senza titolo in seguito a revisione delle condizioni di divorzio) depositando ricorso secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal nuovo articolo 702 bis del Codice di procedura civile, introdotto dalla legge n.69/09. Ma l'entusiasmo del pioniere alla scoperta di territori vergini della procedura civile si è scontrata con il realismo della cancelleria. Che, incaricata della naturale iscrizione a ruolo, ha risposto che, in assenza di un aggiornamento del sistema informatico delle cancelleria al nuovo processo sommario, non avrebbe potuto procedere alla trasmissione del fascicolo al presidente del tribunale per l'individuazione della sezione e poi al giudice cui affidare la trattazione del provvedimento. Quando poi l'inghippo tecnico, un classico che rischia di compromettere anche le riforme partite con le migliori intenzioni, sarà risolto, altro nodo cruciale da sciogliere sarà quello dell'individuazione della sezione. La controversia cioè dovrà essere assegnata secondo i consueti criteri di competenza sulla base della suddivisione tabellare del tribunale oppure dovrà essere individuato un altro criterio come quello che deve essere seguito in presenza di procedimenti cautelari o possessori. Quando poi anche questo scoglio verrà superato, prima dell'inizio della trattazione della causa ne rimarrà ancora uno. Quello che si trovano ad affrontare tutti i cittadini alle prese con un procedimento giudiziario: i tempi di fissazione dell'udienza. Per cui, nuovo paradosso con cui fare i conti, una parte disposta ad affrontare e risolvere la lite che la coinvolge in tempi rapidi (la dimostrazione è nella scelta di un rito che punta alla definizione veloce della causa senza sacrificare troppo le garanzie) potrebbe trovarsi con una prima udienza fissata dopo mesi e mesi.

Sono questi così i primi ostacoli con cui deve confrontarsi, nella pratica della aule di giustizia, il procedimento sommario che potrà essere applicato alle cause di competenza del giudice unico, quelle che si presume siano meno complesse, meno bisognose di un'istruttoria approfondita. Tanto da potersi concludere, dopo poche udienze, con un'ordinanza destinata ad assumere forma di sentenza se non appellata tempestivamente. Giovanni Negri

Hanno ritenuto che, al di là dei 250 euro a incarico, ne valesse la pena. Sono 332 gli avvocati «esterni» — con un'espressione tecnica, «domiciliatari» — che hanno colto l'opportunità offerta, lo scorso febbraio, dall'Inps: quella di svolgere attività di sostituzione in udienza dei 313 avvocati dell'Avvocatura interna dell'ente di previdenza, che comunque mantengono la responsabilità dell'attività difensiva e dello jus postulandi. Già al lavoro, al fianco dei colleghi interni affrontano la vera sfida: smaltire i 789 mila (per l'esattezza: 789.126) contenziosi in giacenza al 31 maggio 2009. Impresa non facile: lo scorso ottobre i fascicoli ancora aperti erano quasi 748 mila (747.989); in sei mesi circa la mole di procedimenti da seguire, già a livelli record, è aumentata ulteriormente, con 41.137 giudizi pendenti in più. L'apertura ad avvocati esterni è stata prevista da una circolare dell'Inps, lan. 25 del 20 febbraio 2009, che ha anche dato la possibilità di effettuare il tirocinio legale presso un ufficio periferico dell'ente (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 febbraio). Anche questa seconda soluzione punta a mettere a disposizione dell'Istituto nuove risorse da coinvolgere. Qualche numero: nel 2009 ai colleghi esterni saranno affidati quasi 34 mila giudizi (33.990). «In questa prima fase — spiega Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps — siamo partiti dalle aree del Centro e del Sud d'Italia. Con il coinvolgimento, in particolare, di cinque regioni: Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. Se l'iniziativa dovesse portare risultati positivi sul fronte del contenimento del contenzioso, allargheremo le collaborazioni alle altre zone del Paese. Va ricordato, infatti, che le regioni dell'Italia settentrionale incidono per il 5,7% sulla giacenza complessiva al 31 maggio, contro il 16,2% del Centro e il 78,1% del Meridione. In prima fila, Puglia e Campania». Per adesso, dunque, la maggior parte degli incarichi è in Campania, che — tra gli uffici legali periferici di Avellino, Castellammare, Salerno e Battipaglia — vede all'opera 95 avvocati del libero foro. Al secondo posto, il Lazio (Frosinone, Roma Tiburtino e Pomezia), con 82 domiciliatari. La Puglia, nonostante l'ufficio legale di Foggia e il tribunale di Lucera abbiano il record dei giudizi da affidare (ben 7 mila), è al quarto posto con 47 incaricati, dietro alla Calabria (6i). Nella stessa situazione della Puglia, ma con una maggiore diffusione sul territorio delle nuove forze, c'è poi la Sicilia, che ha assegnato 47 legali a otto uffici legali periferici (Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Agrigento, Palermo, Trapani e Messina). Nel calderone del contenzioso hanno un ruolo di primo piano i giudizi in materia di invalidità civile: sono 301.830 quelli che, al 31 maggio, provengono dal canale legale; 44.402 da quello amministrativo. In totale, le pratiche da seguire sono 346.232. Considerato che, al 10 gennaio 2009, la situazione vedeva in materia di invalidità civile 341.265 fascicoli arretrati, la tendenza è ancora pericolosamente in crescita. Sempre con riferimento ai valori di fine maggio, il contenzioso in materia previdenziale vede 442.894 procedimenti giurisdizionali in giacenza. Va comunque ricordato che, all'interno di questa categoria, sono comprese diverse tipologie di giudizi: dalle prestazioni a sostegno del reddito a quelle pensionistiche, a quelle del contenzioso contributivo. Intanto la riforma del rito civile (legge 69/09, già in vigore) prevede nuove disposizioni per la procedura e concentra il contenzioso sui giudici di pace, la cui competenza viene estesa, senza limite di valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. In realtà, precisa Mastrapasqua, è «una parte residuale del contenzioso Inps». Al contrario, il presidente dell'Istituto pone l'accento sul secondo comma dell'articolo 56, che comporta il divieto, per l'assicurato che presenta domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, di presentare poi una nuova domanda per le stesse prestazioni, se prima non è stato esaurito l'iter amministrativo o — in caso di contenzioso — non è intervenuta una sentenza definitiva, sulla prima domanda presentata. Il che, stima Mastrapasqua, «comporterà circa 80 mila domande di invalidità civile all'anno in meno». Anche l'articolo 52, comma 6, pone il limite del valore della prestazione per la liquidazione di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Mastrapasqua approva: la norma, dice, disincentiva gli avvocati a fare causa all'Istituto anche su prestazioni di pochi euro. Andrea Carli

Agenda del Presidente

siamo nel mese di luglio 2009

Roma, 17-18 Luglio 2009

GIUNTA AIGA

Roma, Palazzo di Giustizia, ore 16:00, 17 Luglio 2009

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

TAVOLA ROTANDA

Gli organismi di conciliazione forense

Roma, Consiglio Nazionale Forense, ore 14:30, 16 Luglio 2009

CONVEGNO

La composizione delle istituzioni forensi

Roma, Sala delle Colonne, Camera dei Deputati, ore 09:30, 06 Luglio 2009

PARTITO DEMOCRATICO

III SEMINARIO DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA

Garanzie e tempi della Giustizia penale

Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di luglio 2009

Rieti, Sala dei Cordari, ore 15:30, 14 Luglio 2009

FORMAZIONE

Riforma del processo civile: prime riflessioni

Barcellona P.G., Biblioteca Ordine degli Avvocati, ore 16:00, 09 Luglio 2009

FORMAZIONE

Contratti della P.A. e tutela giurisdizionale

Tribunale di Marano, 08 Luglio 2009

FORMAZIONE

Lo Stalking: primi passi verso una nuova tutela

Noto, Grand Hotel Sofia, ore 16:00, 08 Luglio 2009

FORMAZIONE

Pedopornografia online: dalla denuncia alla sentenza

Roma, Corte di Appello, ore 15:00, 06 Luglio 2009

FORMAZIONE

Il contratto di appalto privato tra disciplina e responsabilità